



PROVINCIA DI RAVENNA

SERVIZIO DI INGEGNERIA DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEGLI "INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIECI PONTI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - CUP J67H20000980001" – CIG Z253B70849

TRA

La Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00356680397, rappresentata dal Dott. Ing. Paolo Nobile, il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Dirigente del Settore Viabilità,

E

..... con sede in (.....), Via
n., codice fiscale e partita I.V.A. n., rappresentata da
..... ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del servizio

1. La Provincia di Ravenna affida all'....., con sede in via, il servizio di ingegneria di collaudo statico in corso d'opera degli *"Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria di dieci ponti della rete stradale della Provincia di Ravenna - CUP J67H20000980001"*, da attuarsi in conformità alle normative vigenti e nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente disciplinare.

Nello specifico, in conformità alla perizia di variante non suppletiva n.1 approvata da questa Provincia con provvedimento n. 389 del 06 aprile 2023, il presente servizio di ingegneria prevede lo svolgimento delle prestazioni di collaudo statico in corso d'opera dei seguenti cinque ponti:

- ponte su Scolo Dritto a servizio della SP 99 Viazza di Villanova, pk 1+420;
- ponte su Scolo Giannello a servizio della SP 99 Viazza di Villanova, pk 4+890;
- ponte su Rio Quinto a servizio della SP 302R Brisighellese, pk 91+520;
- ponte su Rio Dottorone a servizio della SP 302R Brisighellese, pk 87+890;
- ponte su Scolo Consorziale Cerba a servizio della SP 1 Sant'Alberto, pk 3+575.

2. Considerato che il collaudo statico in corso d'opera degli "Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria di dieci ponti della rete stradale della Provincia di Ravenna", oggetto del servizio in parola deve essere svolto in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 1086/1971 e smi e DPR 380/2001, si precisa che il presente servizio dovrà prevedere la:

- redazione di relazioni e documenti parziali d'incarico, fra cui, in particolare, i certificati di collaudo statico parziali per la messa in esercizio di opere, o di parti di opere, nelle diverse fasi esecutive, da eseguirsi su semplice richiesta Responsabile Unico del Procedimento;
- redazione del programma dettagliato delle prove di collaudo previste da norme di legge o ritenute necessarie dal collaudatore, sia in corso d'opera che finali;
- revisione dei calcoli statici;
- redazione delle relazioni e dei certificati di collaudo finali;
- attuazione di tutti gli adempimenti che la legge pone a carico del collaudatore.

Art. 2

Modalità di attuazione del servizio

1. svolgerà l'incarico oltre che sulla base delle prescrizioni ed indicazioni di cui al presente disciplinare, in osservanza alle disposizioni che verranno impartite dalla Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

2. L'incarico dovrà essere svolto in conformità alle vigenti norme di legge ascrivibili all'ambito dell'incarico stesso, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 ed al DPR 207/2010.

3. Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla L. 1086/1971 ed a tutte le vigenti normative tecniche di dettaglio connesse sia alla medesima L. 1086/71 che alla L. 64/74 e all'N.T.C.2018.

4. Qualora il collaudatore, nel corso delle procedure di collaudo, dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, egli si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Art. 3

Consegna della documentazione al collaudatore

1. Al momento dell'affidamento dell'incarico, così come successivamente in corso d'opera, il committente consegnerà al collaudatore, su richiesta di quest'ultimo, la documentazione disponibile occorrente per lo svolgimento della prestazione professionale in oggetto.

2. La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo è consegnata al collaudatore dopo l'ultimazione dei lavori.

3. Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione ricevuta ed al termine dell'incarico la dovrà restituire al committente.

Art. 4

Elaborati da produrre

1. Alla fine delle operazioni di collaudo l'incaricato dovrà presentare i seguenti documenti debitamente timbrati e sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti:

- Relazioni di collaudo e certificati di collaudo finali, completi di tutti gli allegati necessari, in numero tre originali;
- Originali dei processi verbali di visita;
- Ogni altro verbale, allegato od elaborato prodotto dal collaudatore nell'ambito dell'incarico, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Non appena compiute le operazioni di collaudo statico parziale che si rendesse necessario eseguire per la messa in esercizio di un'opera, o di parti di opere, in una determinata fase esecutiva, l'incaricato dovrà consegnare al committente, in numero tre originali timbrati, sottoscritti e completi dei relativi allegati, la relazione di collaudo statico ed il certificato di collaudo relativi alle specifiche opere oggetto del collaudo parziale compiuto.

Art. 5

Tempi di attuazione del servizio

1. Il termine massimo per il completamento delle operazioni di collaudo statico finale, nonché per la consegna dei documenti e degli elaborati di cui all'art. 4, comma 1 del presente disciplinare, non potrà essere superiore a mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di comunicazione di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, fatti salvi tutti gli impedimenti non dipendenti dal collaudatore.

2. Le operazioni di collaudo statico parziale di un'opera, o di parti di opere, e la consegna dei relativi documenti ed elaborati di cui all'art. 4, comma 2 del presente disciplinare, dovranno essere svolte con la massima tempestività e celerità, in modo da non causare ritardi nello svolgimento dei lavori né disservizi in relazione alla messa in esercizio delle opere oggetto di collaudo parziale.

Art. 6

Vigilanza e controllo sullo svolgimento del servizio

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 7

Corrispettivo per il servizio

1. Il corrispettivo per l'attuazione del servizio di cui all'articolo 1 è stabilito in Euro (diconsi euro) oltre Iva e contributi previdenziali, e così per complessivi euro

Art. 8

Elaborati e ricerca

1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione **sono proprietà** della Provincia e non possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

Art. 9

Modalità di pagamento

1. I pagamenti **vengono effettuati** entro trenta giorni dall'atto di liquidazione del Dirigente del Settore Viabilità, corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Il corrispettivo sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- Il 30% all'emissione dei certificati di collaudo statico di entrambi i ponti sulla SP 99, Scolo Dritto e Scolo Giannello;
- Il 40% all'emissione dei certificati di collaudo statico di entrambi i ponti sulla SP 302R, Rio Quinto e Rio Dottorone;
- Il 30% all'emissione dei certificati di collaudo statico del ponte sulla Sp1 Scolo Cerba.

2. I pagamenti a favore del professionista saranno effettuati dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle

commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alle generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente.

Il numero di conto corrente è presso la Banca

3. il Sig., nato a il, codice fiscale è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 10

Oneri del professionista

1. L'affidatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 11

Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo eccedenti i **giorni 30** (trenta) nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 12

Penalità

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell'incarico, **verrà applicata** una penale di importo pari ad 1/1000 del valore dell'incarico per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul corrispettivo.

Art. 13

Cauzione definitiva

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo l'Ing. apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.

Art. 14

Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.

Art. 15

Domicilio

1. Agli effetti del presente disciplinare le parti **eleggono** domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

Art. 16

Regime fiscale

1. La presente **scrittura privata**, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni.

Art. 17

Controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è **deferita** al giudizio del giudice ordinario.

Art. 18
Risoluzione

1. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

Art. 17
Disposizioni finali

1. è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Ravenna, lì.....

Il Dirigente del Settore Viabilità
dott. ing. Paolo Nobile

.....

L'Affidatario

.....